

REGOLAMENTO (CE) N. 1135/2009 DELLA COMMISSIONE**del 25 novembre 2009****che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/798/CE della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 contempla la possibilità che, per tutelare la salute pubblica, la salute degli animali o l'ambiente, vengano adottate a livello comunitario le misure urgenti del caso per alimenti e mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.
- (2) Nel settembre 2008 la Commissione europea ha appreso che in Cina sono stati riscontrati elevati livelli di melamina nel latte per lattanti e in altri prodotti lattieri. Per fronteggiare il rischio per la salute che può derivare dall'esposizione alla melamina contenuta in tenore elevato nei mangimi e negli alimenti, la decisione 2008/798/CE della Commissione, del 14 ottobre 2008, che impone condizioni speciali per l'importazione di prodotti contenenti latte o prodotti lattieri originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/757/CE della Commissione ⁽²⁾, vieta l'importazione nella Comunità di prodotti contenenti latte o prodotti lattieri, di soia o prodotti a base di soia destinati all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia e impone agli Stati membri di effettuare controlli sistematici su tutte le partite originarie o provenienti dalla Cina di mangimi e alimenti contenenti latte o prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia e di bicarbonato di ammonio destinato agli alimenti e ai mangimi. Nella suddetta decisione il livello di 2,5 mg/kg è stato considerato il livello opportuno per distinguere tra il livello di base inevitabile di melamina e l'adulterazione inaccettabile.
- (3) Il numero di notifiche trasmesse attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2008/798/CE, relative a livelli inaccettabili di melamina

negli alimenti e nei mangimi provenienti dalla Cina è notevolmente diminuito dal gennaio 2009 e le autorità cinesi hanno fornito garanzie per quanto riguarda i controlli sulla melamina cui vengono sottoposti i suddetti prodotti esportati nella Comunità. È pertanto opportuno rivedere le misure di cui alla decisione 2008/798/CE.

- (4) Tenendo conto del fatto che i prodotti contenenti latte o i prodotti lattieri, la soia o i prodotti a base di soia destinati all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia sono la principale e, in taluni casi, l'unica fonte di nutrimento per i lattanti e i bambini nella prima infanzia, è opportuno mantenere il divieto di importazione nella Comunità di tali prodotti originari della Cina. Gli Stati membri devono garantire la distruzione immediata di eventuali prodotti di questo tipo che dovessero risultare presenti sul mercato.
- (5) Allo stesso tempo i controlli sistematici di tutte le spedizioni originarie o provenienti dalla Cina di alimenti e mangimi contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia e delle spedizioni di bicarbonato di ammonio destinato agli alimenti e ai mangimi non sono più necessari, vista la notevole diminuzione delle notifiche RASFF; l'intensità dei controlli materiali andrebbe quindi ridotta. Dato che il livello di 2,5 mg/kg continua ad essere adeguato a distinguere tra livello di base inevitabile di melamina e adulterazione inaccettabile, i prodotti che contengono un livello più elevato di melamina non devono entrare nella catena alimentare e dei mangimi e devono essere smaltiti in modo sicuro.
- (6) La decisione 2008/798/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza. Tuttavia, tenuto conto della natura delle disposizioni di modifica, è opportuno sostituire la decisione con un regolamento, che può essere riveduto in un secondo tempo sulla base dei risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, i riferimenti alla Cina si intendono fatti alla Repubblica popolare cinese.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 273 del 15.10.2008, pag. 18.

*Articolo 2***Divieto d'importazione**

1. È vietata l'importazione nella Comunità di prodotti contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia destinati all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia ai sensi della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ⁽¹⁾ originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

2. Gli Stati membri devono garantire il ritiro e la distruzione immediati di eventuali prodotti di questo tipo che dovessero risultare presenti sul mercato.

*Articolo 3***Notifica preventiva**

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano preventivamente al punto di controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, la data e l'ora previste dell'arrivo di ogni partita — originaria della Cina o da essa proveniente — di bicarbonato di ammonio destinato ai mangimi e agli alimenti e di mangimi e alimenti contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia.

*Articolo 4***Misure di controllo**

1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano i controlli documentali, di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio, su tutte le partite, originarie della Cina o da essa provenienti e destinate all'importazione nella Comunità, di bicarbonato di ammonio destinato agli alimenti e ai mangimi e di alimenti e mangimi contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

I controlli di identità e i controlli materiali, compresi il campionamento e l'analisi volta a rilevare la presenza di melamina, vanno effettuati sul 20 % circa delle suddette partite.

Gli Stati membri possono effettuare controlli materiali casuali su altri mangimi ed alimenti ad alto contenuto proteico originari della Cina e destinati all'importazione nella Comunità.

I controlli materiali di cui al presente paragrafo sono in particolare intesi ad accertare il livello di melamina eventualmente

presente nel prodotto. Le partite sono tenute sotto controllo ufficiale in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio.

2. I prodotti nei quali i controlli eseguiti a norma del paragrafo 1 consentono di accertare la presenza di più di 2,5 mg/kg di melamina non entrano nella catena alimentare e dei mangimi e vengono smaltiti in modo sicuro.

3. I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati presso punti di controllo all'uopo designati dagli Stati membri.

Gli Stati membri rendono pubblico l'elenco dei punti di controllo e ne danno comunicazione alla Commissione.

4. L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore commerciale del settore alimentare o dei mangimi o del suo rappresentante, della prova dell'avvenuta esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 e dei risultati favorevoli dei controlli materiali, ove questi ultimi siano richiesti.

*Articolo 5***Relazioni**

Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Le relazioni sono presentate nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.

*Articolo 6***Costi**

Tutti i costi risultanti dai controlli ufficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, compresi il campionamento, le analisi, lo stoccaggio ed eventuali misure adottate in seguito alla non conformità sono a carico dell'operatore del settore alimentare o dei mangimi.

*Articolo 7***Abrogazione**

La decisione 2008/798/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
